NUOVE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INTERVENTI PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI

Art. 3

Piano per l'arte contemporanea

Al fine di consentire l'incremento del patrimonio pubblico di arte contemporanea, anche mediante acquisizione di opere di artisti italiani e stranieri, il Ministro per i beni e le attivita' culturali predispone un "Piano per l'arte contemporanea", per la realizzazione del quale, ivi comprese le connesse attivita' propedeutiche e di gestione del medesimo, e' autorizzata, a decorrere dall'anno 2002, la spesa annua di lire 10.000 milioni. Al comma 11 dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, dopo le parole: "attivita' propedeutiche," sono inserite le seguenti: "nonche' per la nomina di un curatore".

Versione in vigore dal 3 marzo 2001, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Nuove disposizioni in materia di interventi per i beni e le attivita' culturali
Estremi	Legge 23 febbraio 2001, n. 29
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2001

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/nuove-disposizioni-in-materia-di-interventi-per-i-beni-e-le-attivita/art-3-piano-per-l-arte-contemporanea

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it